

# IL DIRITTO DELL'ERA DIGITALE

## PRIMO CAPITOLO

### DIRITTO ED INFORMATICA:

Secondo il Pascuzzi, esiste un rapporto stretto tra il diritto e la tecnologia (soprattutto quella digitale, come ad esempio, l'informatica, e la telematica), in quanto il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie; e quest'ultime sono in grado di cambiare il diritto, creando nuove regole giuridiche; consentono di rappresentare testi, suoni ed immagini; e mirano a migliorare le condizioni di vita dell'uomo, che si serve di esse per raggiungere i suoi scopi.

Inoltre, con il termine "digitale" (che deriva dall'inglese "digit", cioè "numero") si intende un segnale, o meglio una misurazione di un fenomeno, attraverso numeri, ed in particolare una scrittura a base 2, in cui esistono soltanto le cifre 0 ed 1 (cd. "carattere binario").

Mentre, con il termine "informatica" si intende una informazione automatica (dal francese "information automatique").

Invece, con il termine "telematica" si intende l'unione delle parole "telecomunicazione", ed "informatica".

Ancora, i principali termini informatici sono, ad esempio:

- La "Rete di comunicazione" (cioè INTERNET): che costituisce un sistema che permette di collegare contemporaneamente più di due computer.
- Il "Protocollo": che costituisce un insieme di regole per comporre dei messaggi, e consentire che essi siano scambiati tra due computer.
- I "Motori di ricerca": che costituiscono dei siti particolari (come ad esempio, Google, e Yahoo).
- I "Social network": che costituisce una piattaforma che consente di creare relazioni sociali, attraverso il web (si pensi, ad esempio, a Facebook, e Twitter).
- Il "VOIP": che permette di effettuare telefonate, attraverso Internet.
- I "Blog": che costituiscono dei registri, o meglio dei siti sui quali gli autori pubblicano pensieri, opinioni, od immagini.
- Le "Chat": che costituiscono un insieme di servizi che mettono in contatto, in tempo reale, persone in forma anonima.
- Ed i "Forum": che a differenza delle chat, permettono che i messaggi possano essere scritti e letti, anche in momenti diversi.

Infine, le tecnologie digitali (cioè l'informatica e la telematica) hanno avuto un notevole impatto sul mondo del diritto, in quanto esse agiscono profondamente sul fenomeno giuridico, provocando trasformazioni radicali, nel modo di organizzare il pensiero, nel modo di lavorare, ed in quello di educare.

Infatti, le tecnologie digitali:

- hanno comportato la nascita di generi letterari alternativi, come ad esempio l' "ipertesto";
- hanno favorito il "telelavoro" (che consente di lavorare, rimanendo lontano dal tradizionale posto di lavoro, nella propria casa);
- hanno creato, nell'ambito delle professioni legali, la possibilità di fornire consulenze on line;

- hanno permesso la diffusione del sistema delle università on line, dando agli studenti la possibilità di seguire interi corsi universitari, attraverso internet, senza essere vincolati da orari e da luoghi prefissati.

- ed hanno consentito di consultare i materiali giuridici(cioè normative, e decisioni giurisprudenziali e dottrinarie), servendosi dei computer, grazie all'utilizzo di CD-ROM, e di banche dati on line (continuamente aggiornate), che consentono un reperimento più veloce e preciso dei dati.

## SECONDO CAPITOLO

### IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA( O PRIVACY):

Riguardo al “diritto alla riservatezza”(o privacy), si ritiene che il diritto cambia in base alla scoperta di nuove tecnologie.

Infatti, mentre nel 1975, la Corte di Cassazione ha affermato che il nostro ordinamento giuridico riconosce il “diritto alla riservatezza”(o privacy), che consiste nel diritto ad essere lasciati soli, e nella tutela delle vicende e situazioni strettamente personali e familiari; oggi, la rivoluzione digitale comporta il cambiamento della nozione del contenuto del diritto alla riservatezza(o privacy), che non è più diritto ad essere lasciati soli, ma “diritto al controllo dei dati personali, anche detenuti all'estero”(dove per “dato personale” si intende qualsiasi informazione relativa a persone fisiche, e giuridiche).

Inoltre, in Italia, la disciplina relativa alla protezione dei dati personali è contenuta nel Decreto legislativo del 2003, n. 196, chiamato “Codice in materia di protezione dei dati personali”(cioè sulla privacy), in cui il diritto alla protezione dei dati personali viene riconosciuto e garantito dalla legge, accanto al diritto alla riservatezza, ed a quello all'identità personale.

Più precisamente, tale codice riconosce all' “interessato”(cioè alla persona, fisica o giuridica, a cui si riferiscono i dati personali) una serie di “diritti”, come ad esempio:

- il diritto di conoscenza(cioè l'interessato ha diritto di sapere se esistono o meno dati personali che lo riguardano);
- il diritto di accesso ai dati;
- il diritto di modifica ed aggiornamento dei dati incompleti o vecchi;
- il diritto di cancellazione dei dati;
- ed diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Ancora, il “Codice sulla privacy” impone al titolare del trattamento(cioè alla persona, fisica o giuridica, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ed alle modalità di trattamento dei dati personali), di porre in essere un insieme di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche, e procedurali di sicurezza, cioè di osservare alcuni “obblighi”, che garantiscono la sicurezza, come ad esempio:

- ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati;
- e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

E la violazione di tali obblighi(si pensi, ad esempio, alla pubblicazione sul giornale dell'immagine altrui, oppure dei dati riguardanti la residenza ed il numero telefonico, senza il consenso dell'interessato) è sanzionata penalmente; mentre, sul piano civilistico, consente il risarcimento dei danni.

Poi, la raccolta dei dati personali deve essere preceduta da una “informativa”, fornita all’interessato, oralmente o per iscritto, che contenga una serie di informazioni, come ad esempio:

- le finalità, e le modalità di trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa della raccolta;
- ed i soggetti ai quali possono essere comunicati.

Ancora, il trattamento dei dati personali, da parte di privati o di enti pubblici economici, è ammesso soltanto con il “consenso dell’interessato”, che nel caso di “dati sensibili”(cioè dati particolarmente delicati, che consentono di rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto) deve essere manifestato in forma scritta.

E quanto alle “modalità di trattamento dei dati personali”, i dati personali, per poter essere utilizzati, devono:

- essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- essere esatti e aggiornati;
- essere pertinenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- ed essere trattati in modo lecito e corretto.

Infine, nella seconda metà degli anni’90, con l’esplosione della tecnologia, ed in particolare, di Internet, che diventa uno strumento per vendere beni e servizi, vecchi e nuovi(cd. “commercio elettronico”), aumenta la necessità di tutelare maggiormente la privacy, in quanto lo sviluppo di queste attività sulla rete può essere seriamente ostacolato se i clienti si sentono minacciati da rischi, derivanti dall’incontrollabile diffusione di informazioni riguardanti la propria sfera privata.

E nasce anche la necessità di capire se sono applicabili alla rete, le norme emanate per disciplinare il trattamento dei dati personali, in quanto il carattere “a-territoriale” della rete consente facilmente di aggirare le discipline più restrittive.

Pertanto, per risolvere questo problema, una direttiva della Comunità europea del 1995 ha spinto gli ambienti professionali ad elaborare dei “codici deontologici e di condotta”, relativi al trattamento dei dati personali, come ad esempio, quello nell’ambito dell’attività giornalistica.

Un’ultima cosa, le tecniche utilizzate a difesa della privacy sono:

- a) la “crittografia”(cioè tecnica che permette di cifrare un messaggio, rendendolo incomprensibile a tutti, tranne che al suo destinatario);
- b) e la “steganografia”(cioè tecnica che permette a due persone di comunicare, in modo da nascondere l’esistenza stessa della conversazione, nascondendo il messaggio dentro un altro messaggio di diverso aspetto e contenuto).

Ma, se da un lato gli strumenti tecnologici favoriscono il monitoraggio della vita sociale, cioè consentono intrusioni nella vita delle persone(si pensi, ad esempio, alle telecamere a circuito chiuso, ai documenti di identità elettronici, ed alle carte magnetiche), dall’altro, un uso distorto di essi, può comportare rischi inquietanti.

## CAPITOLO 3

### L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DOCUMENTO E DI SOTTOSCRIZIONE:

Poiché l'ordinamento giuridico è chiamato ad attribuire rilevanza a determinati fatti(od attività), diventa necessario rappresentare questi fatti(od attività), attraverso il "documento", e rendere tale rappresentazione stabile ed immutabile nel tempo e nello spazio.

E tra le prime tecnologie vi è sicuramente la "carta", che facilita l'attività di documentazione contro le incertezze e le ambiguità della memoria umana; la sua conservazione e la sua circolazione; ed agevola la sottoscrizione(che attesta la titolarità, ad esempio, di un certificato).

Ma l'evoluzione della tecnica ha messo a disposizione nuovi mezzi per rappresentare, conservare, e trasmettere il pensiero.

Si pensi, ad esempio, al telefax; ai microfilm; ai supporti ottici, e magnetici; e soprattutto, al "documento informatico", che in giudizio, costituisce una prova piena e legittima.

Più precisamente, il "documento informatico"(cioè il documento formato dalla Pubblica amministrazione o dai privati, con strumenti informatici), che viene considerato valido e rilevante dalla legge del 1997, n. 59, si ritiene consegnato, se è arrivato alla casella del destinatario; poi, se viene sottoscritto con "firma elettronica qualificata" oppure con "firma digitale", soddisfa il requisito legale della forma scritta, purché sia formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscono l'identificabilità dell'autore, e l'integrità, e l'immodificabilità del documento.

E se si vuole che il documento trasmesso sia opponibile, è necessario utilizzare la "posta elettronica certificata", in quanto quella non certificata non fornisce alcuna certezza sull'identità dell'apparente sottoscrittore, con la conseguenza che esso non può essere qualificato come un atto pubblico.

#### LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

(Inoltre), riguardo alla "posta elettronica certificata", dal 2005, si impone alle Pubbliche amministrazioni, l'utilizzo della "posta elettronica certificata"(PEC), per lo scambio di documenti ed informazioni con i soggetti interessati(cioè privati cittadini; imprese; e professionisti, iscritti in albi), che hanno dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di garantire la certezza dell'invio, e della consegna dei messaggi al destinatario.

Ancora, la posta elettronica certificata ha lo stesso valore della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.

Ma per riceverla è necessario rivolgersi ad un apposito gestore, iscritto in un elenco, tenuto dalla DigitPa.

Ed è stabilito che dal 2009, nel processo civile e penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica, devono essere effettuate mediante la posta elettronica certificata.

Mentre, per chi non adempie all'obbligo di munirsi della PEC, le comunicazioni e notificazioni vengono fatte presso la cancelleria del giudice, ed occorre pagare di più per ottenere le copie cartacee.

#### LE FIRME ELETTRONICHE, E LA FIRMA AUTOGRAFA:

(Infine), il "codice dell'amministrazione digitale"(del 2005), distingue 2 tipologie di "firme elettroniche", cioè:

1) la firma elettronica qualificata"

2) e la "firma digitale";

Precisamente,

1) La "firma elettronica qualificata" è un tipo di firma basata sull' "attività di certificazione", che consiste nel rilascio di "certificati qualificati"(ossia attestati elettronici che collegano i dati di verifica della firma, ad una persona, e ne confermano l'identità).

Ed tali certificati garantiscono:

- la corrispondenza tra il certificato qualificato, ed il soggetto a cui far riferimento;
- l'identità del soggetto titolare del certificato;
- e l'indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; e di eventuali limiti di uso di esso.

Ed il certificatore assicura al pubblico:

- l'affidabilità del certificato;
- ed è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma; e dei danni provocati, per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o della sospensione del certificato.

2) Mentre, la “firma digitale” è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ed il risultato di tecnologie avanzate e altamente sofisticate, basato su una coppia di chiavi, una privata (posseduta dal titolare, e conosciuta soltanto da esso), ed una pubblica (posseduta dal destinatario, e resa di pubblico dominio), legate tra loro, attraverso le quali è possibile cifrare un documento in modi diversi, facendo acquistare certezza, in ordine alla segretezza del documento.

Poi, la prova dell'autenticità della firma digitale è data dalla titolarità della chiave.

E per poter apporre la firma digitale è necessaria l'esistenza di un soggetto esterno, cioè il “certificatore”, che:

- attribuisce la titolarità della firma elettronica qualificata;
- identifica con certezza, il titolare del certificato qualificato, i suoi poteri, ed i suoi limiti;
- rilascia e rende pubblico il certificato;
- provvede all'eventuale revoca o sospensione del certificato;
- e tiene aggiornato l'elenco delle chiavi pubbliche e di quelle private.

-----  
-

## LA FIRMA AUTOGRAFA

(Un'ultima cosa), la “firma autografa” è quel tipo di firma che fornisce la prova dell'autore del segno.

## CAPITOLO 4

### DAI TITOLI DI CREDITO AGLI STRUMENTI FINANZIARI (DEMATERIALIZZATI)

Con la tecnologia digitale si assiste ad un cambiamento delle regole, cioè:

1) dai titoli di credito, che utilizzano la tecnologia della “carta”, per applicare la disciplina giuridica dei beni mobili; si è passati alla cd. “dematerializzazione” degli strumenti finanziari (cioè azioni ed obbligazioni), con la quale il documento cartaceo scompare del tutto, ed il titolo viene sostituito da mere iscrizioni contabili, tenuti presso a società di gestione accentrata oppure presso l'intermediario, al fine di evitare inconvenienti, come ad esempio, lo smarrimento del documento.

2) E non vi sono più proprietà e possesso, ma titolarità e legittimazione, cioè la registrazione sostituisce il possesso del documento, per legittimare l'esercizio, e la disposizione del diritto.

Inoltre, la gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati prevede l'esistenza di 4 soggetti, e cioè:

- 1) l'emittente(si pensi, ad esempio, ad una società di capitali);
- 2) la società di gestione;
- 3) l'intermediario;
- 4) ed il titolare(si pensi, ad esempio, al risparmiatore che acquista lo strumento finanziario).

Infine, il trasferimento degli strumenti finanziari dematerializzati, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, possono effettuarsi soltanto tramite "intermediari autorizzati".

## CAPITOLO 5

### L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE, E REGIME DELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI:

Il diritto si serve della tecnologia per raggiungere determinati obiettivi, ed a tal proposito, è molto importante prendere in considerazione i "sistemi di pubblicità immobiliare", e più precisamente, i "registri immobiliari", che consentono di conoscere le vicende, relative alla titolarità dei beni, ed alla loro circolazione, e sono conservati nelle cd. Conservatorie dei registri immobiliari, istituite nei capoluoghi di provincia.

Si pensi, ad esempio, al "catasto", che serve a catalogare i beni immobili, descrivendoli secondo criteri specifici, con la finalità di assicurare ai governanti, di ottenere enormi entrate fiscali.

Ma mentre, i registri immobiliari(cartacei) italiani sono impostati su "base personale", cioè l'atto giuridico viene trascritto, a favore dell'acquirente, e contro il venditore, al fine di verificare se un soggetto ha venduto il bene ad altri, oppure su di esso, ha costituito diritti reali;

l'informatizzazione delle procedure di gestione dei registri immobiliari consente, sia di accedere alle informazioni, anche partendo dai dati relativi all'immobile; che di annullare il lasso di tempo tra la manifestazione del consenso, e la trascrizione dell'atto.

Per cui, il notaio, una volta redatto l'atto, in forma elettronica, può richiedere immediatamente la trascrizione, inviando, per via telematica, il titolo.

Pertanto, in questo modo, il sistema di pubblicità immobiliare assume "carattere reale".

## CAPITOLO 6

### LA MONETA DIGITALE(OD ELETTRONICA):

Il campo di azione delle tecnologie(informatiche e telematiche) si è esteso anche sui "sistemi di pagamento", consentendo il passaggio dalla banconota cartacea, al contante digitale. Ed in quest'ultimo caso, si parla di "moneta digitale"(od elettronica), che costituisce un titolo di credito digitale, firmato da un soggetto(cioè la banca), che contiene la promessa di pagare, a vista, ed al portatore, il valore nominale della moneta.

Inoltre, la moneta digitale, essendo immateriale, può essere trasmessa tramite qualsiasi rete telematica; ed essa può essere di 2 tipi, e cioè:

- 1) La "moneta digitale" basata su soluzioni "hardware"(come ad esempio, le carte prepagate "smart cards");

2) e la “moneta digitale” basata su soluzioni “software”, nelle quali è necessario un computer connesso ad Internet, ed un software di gestione che abiliti al pagamento in rete. Ed essa comprende 3 categorie di servizi di pagamento, ossia:

- a) i “Sistemi CREDIT BASED”, nei quali l’effettuazione della transazione si ha mediante l’invio dei dati della carta di credito;
- b) poi, i “Sistemi DEBIT BASED”, che si fondano sulla creazione di assegni digitali, e presuppongono la costituzione di un conto corrente on line, presso un istituto bancario;
- c) ed i “Sistemi TOKEN BASED”, basati su carta di credito, ed assegni elettronici.

Ancora, la moneta digitale mira a ridurre la domanda di moneta alla Banca centrale(cioè la Banca d’Italia), i margini di intervento delle istituzioni monetarie, ed il potere politico di regolamentazione(si pensi al sistema della tassazione); poi, assicura vantaggi per i consumatori, ed i soggetti che svolgono lavori su Internet; garantisce la protezione della privacy, e la sicurezza delle transazioni on line, soprattutto dal recente fenomeno del phishing; e consente di estinguere le obbligazioni tra privati, tra pubbliche amministrazioni, e tra queste ed i soggetti privati.

Infine, la moneta digitale(od elettronica) può essere emessa dagli istituti di moneta elettronica, dagli enti creditizi, dagli uffici postali autorizzati, dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali, e dagli Stati membri dell’Unione europea.

Ma gli emittenti la moneta digitale devono osservare una serie di prescrizioni(relative al capitale minimo iniziale, ed ai requisiti di tutela).

Ed attualmente la disciplina di riferimento è la direttiva CE 16 settembre del 2009, n. 110, che ha introdotto una definizione più chiara di “moneta digitale”, e cioè:

essa è il “valore monetario, memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, che sia emesso, dietro ricevimento di fondi, e che sia accettato da persone(fisiche o giuridiche) diverse dall’emittente”.

## CAPITOLO 7

### IL COMMERCIO ELETTRONICO:

Il “commercio elettronico”, la cui disciplina è stata introdotta nel 2003, è il sistema che consente l’acquisto e la vendita on-line di beni e servizi, cioè attraverso il web. Ed esso può essere di 3 tipi, ossia:

- 1) BUSINESS TO BUSINESS: che indica l’attività svolta tra gli operatori commerciali(imprese od imprenditori);
- 2) poi, BUSINESS TO CONSUMER: che indica l’attività svolta tra gli operatori commerciali, ed i consumatori;
- 3) e CONSUMER TO CONSUMER: che indica l’attività di scambio di beni o servizi tra i consumatori(si pensi, ad esempio, alle aste on line).

Mentre, in relazione al tipo di soggetti, si distingue:

- a) tra BUSINESS TO ADMINISTRATION: che indica l’attività svolta tra le imprese e la Pubblica amministrazione;
- b) e CONSUMER TO ADMINISTRATION: che indica l’attività che lega il consumatore, alla Pubblica amministrazione.

Invece, a seconda del tipo di bene, oggetto della transazione, si distingue:

- tra COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: che si ha quando soltanto le fasi informative si svolgono per via telematica, mentre la consegna materiale del bene è fisica;

- e COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO(OD IN SENSO STRETTO): che si ha quando tutti gli elementi della transazione, compresa la consegna del bene, avvengono per via telematica (si pensi, ad esempio alla vendita di un software, trasferito direttamente sul computer dell'utente).

Inoltre, il commercio elettronico è caratterizzato da “contratti a distanza”, aventi ad oggetto beni o servizi, che sono stipulati da un professionista e da un consumatore, attraverso tecniche di comunicazione a distanza, come ad esempio, la posta elettronica.

E la legge impone al fornitore di servizi di rendere facilmente accessibili ai destinatari, le informazioni relative al nome, alla denominazione, al domicilio od alla sede legale, al numero di iscrizione al registro delle imprese, alle caratteristiche del bene o servizi forniti, ai prezzi dei diversi beni o servizi, ed alle attività consentite al consumatore ed al destinatario del servizio.

Ancora, se da un lato il commercio elettronico offre grandi opportunità per l'occupazione, e facilita la crescita delle imprese europee, e gli investimenti nell'innovazione; dall'altro, comporta notevoli difficoltà nell'accertare la reale identità e la qualifica del soggetto che vende beni o servizi.

E per facilitare il commercio elettronico deve essere precisata la “responsabilità dei fornitori di servizi on line”, i quali non sono obbligati a sorvegliare sulle informazioni che trasmettono, ma devono informare immediatamente l'autorità giudiziaria, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte attività od informazioni illecite, altrimenti ne sono responsabili civilmente.

Infine, nel campo del commercio elettronico, vi sono i cd. “agenti intelligenti”(od elettronici), che consentono di cercare il sito che offre un determinato bene, al prezzo più conveniente, assicurando transazioni automatiche, in presenza di determinate condizioni. Si pensi, ad esempio, agli ordini di borsa.

Ed al fine di garantire fiducia nel commercio elettronico, in Italia, viene utilizzato il “certificato QWeb”, che costituisce un marchio di qualità, di cui si avvale il fornitore, il quale attesta:

- che il sito è sicuro, e registrato legalmente;
- che le condizioni di vendita e di consegna sono chiare e veritiere;
- che la sicurezza e la privacy sono applicate per il trattamento dei dati personali;
- e che i consumatori possono ricorrere ad una soluzione extragiudiziale delle controversie, cioè ad arbitri virtuali(comunque esseri umani), la cui procedura, che si conclude entro 42 giorni, deve essere:
  - a) “trasparente”(nel senso che devono essere rese disponibili informazioni sul modo in cui funziona la procedura, sulle regole procedurali, sui costi da sostenere, e sulle norme applicabili);
  - b) “imparziale”(nel senso che i responsabili della procedura non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse);
  - c) “efficace”(nel senso che la procedura deve essere facilmente accessibile e disponibile per entrambe le parti);
  - d) ed “equa”(nel senso che le parti devono essere in grado di presentare liberamente gli argomenti, le informazioni, e le prove attinenti al caso).

IL TRADING ON LINE:



(Un'ultima cosa), all'interno del commercio elettronico, troviamo anche il cd. "trading on line", cioè la vendita e la commercializzazione, a distanza, di servizi finanziari (di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione, o di previdenza individuale), ai consumatori.

Ed il fornitore di servizi finanziari deve comunicare al consumatore, tutte le condizioni contrattuali.

Ma il consumatore può recedere dal contratto, entro 14 giorni, senza penali, e senza motivazione.

#### LE ASTE ON LINE:

(Invece), le "aste on line", ritenute lecite dal Ministero delle Attività produttive (si pensi ad esempio, ad e-Bay), si concretizzano in uno scambio di beni o servizi, anche tra individui che si trovano fisicamente in luoghi diversi, e possono essere di 3 tipi:

- a) le "aste all'inglese", dove si parte da un'offerta minima, rispetto alla quale i partecipanti possono rilanciare il prezzo, fino alla scadenza del tempo stabilito;
- b) poi, le "aste all'olandese", dove l'offerente offre un bene od un servizio al prezzo più alto, abbassandolo progressivamente, fino a quando un partecipante non accetta l'offerta;
- c) e le "aste al secondo prezzo", dove l'aggiudicatario paga un prezzo pari all'offerta immediatamente precedente alla propria (ossia il secondo prezzo più alto).

#### CAPITOLO 8

##### DIRITTO DELL'IMPRESA E INFORMATICA:

Le tecnologie digitali, che semplificano e velocizzano i rapporti a distanza, incidono sul "diritto delle imprese".

Infatti, poiché spesso i consigli di amministrazione delle grandi società sono composti da persone provenienti da paesi diversi, e la partecipazione degli azionisti alle assemblee può risultare difficile, nel 2010, la legge ha consentito alle società di prevedere nello Statuto, la possibilità di svolgere le assemblee, mediante "mezzi di telecomunicazione" (cioè videoconferenza oppure chat), in maniera tale che i partecipanti possono seguire la discussione, intervenire in tempo reale nel dibattito, ed esprimere il voto, al fine di favorire la democratizzazione; agevolare la partecipazione degli azionisti, ed un tempestivo accesso alle informazioni sulle vicende dell'impresa; e consentire una maggiore efficienza nell'amministrazione (cd. "collegi telematici").

Infine, dato che il mercato su cui operano gli imprenditori ha bisogno di informazioni su chi vi opera, il codice civile prevede un "sistema di pubblicità legale", mediante un apposito registro, cioè il cd. "registro delle imprese", che viene gestito secondo tecniche informatiche, cioè l'atto da scrivere viene trasmesso alla Camera di commercio, in formato elettronico, e poi quest'ultima deve provvedere all'inserimento dell'atto, nella memoria dell'elaboratore elettronico, al fine di consentire la sua consultazione, in tempi rapidi, senza necessità di doversi recare fisicamente alla Camera di commercio.

Ma questo metodo, come dire, informatico è escluso per le domande, presentate dagli imprenditori individuali.

#### CAPITOLO 9

##### IL DIRITTO D'AUTORE:

Il cd. "diritto di autore", la cui tutela giuridica nasce con l'invenzione della stampa, riconosce al creatore dell'opera, sia il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, opponendosi ad eventuali deformazioni (cd. "diritto morale d'autore"); che il diritto di sfruttamento economico dell'opera, cioè i diritti di pubblicazione, riproduzione, esecuzione, diffusione, distribuzione, e

traduzione(cd. “diritto patrimoniale d’autore”, che nella pratica viene definito, utilizzando il termine “copyright”).

Ma il diritto di autore è iniziato ad entrare in crisi, prima con la comparsa degli strumenti che consentono di riprodurre con facilità le opere protette(cioè le fotocopiatrici, i registratori, ed i videoregistratori), e poi con la rivoluzione informatica e telematica.

Inoltre, grazie alle tecnologie informatiche(cioè Internet), non è più necessario ricorrere agli intermediari tradizionali(come ad esempio, gli editori, i discografici, ecc.) per distribuire l’opera, in quanto l’autore può interagire direttamente con il fruitore del proprio lavoro intellettuale, negoziando con lo stesso, le modalità di accesso dell’opera, cioè ad esempio, alcuni cantanti non vendono più cd, ma si limitano a rendere disponibili on line le nuove canzoni, a chi è disposto a pagarle, per scaricarle dalla rete.

Ed in questo modo, si assiste all’affermarsi di nuovi intermediari(cd. “providers”) di opere digitali, come ad esempio, l’iTunes, e l’Apples.

Ancora, sempre grazie alle tecnologie informatiche(cioè Internet), possono essere concepite nuove tipologie di opere, come ad esempio, il “software”, cioè programmi per il computer, a cui una direttiva comunitaria del 1992 ha accordato protezione da diritto d’autore.

Ma attualmente si stanno affermando dei “software liberi”, che consentono di condividere e conoscere informazioni, le cui pagine possono essere modificate dagli utenti. Si pensi, ad esempio, a Wikipedia, ed a YouTube.

Infine, quanto alle “diverse forme di controllo dell’informazione digitale”, esse si fondano sulla base contrattuale della “licenza d’uso sul software”, e si distinguono in 2 categorie principali, ossia:

a) la “licenza d’uso proprietaria;

b) e la “licenza d’uso non proprietaria.

a) La prima mira a conferire al produttore del software, il maggior controllo possibile sul proprio bene;

b) mentre, la seconda garantisce a chi lo desidera, la libertà di copiare, distribuire, e sviluppare software, nel rispetto del copyright.

Si pensi, ad esempio, alla GPL(cioè alla General Public Licence), che può essere utilizzata liberamente e gratuitamente, senza permessi.

Un’ultima cosa, in Italia, è punito con la reclusione da 6 mesi, a 3 anni; e con la multa da 2.500, a 15.000 euro, chiunque, a fini di lucro, “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia attrezzature, prodotti o componenti, oppure presta servizi, che hanno lo scopo di eludere efficaci misure tecnologiche”.

## CAPITOLO 10

### L’INFORMATICA NEL DIRITTO E NEL PROCESSO PENALE:

La tecnologia digitale ha coinvolto anche il diritto e la procedura penale.

Infatti, il computer e gli strumenti informatici e telematici possono, sia servire per commettere un reato(si pensi, ad esempio, alla pedopornografia); sia costituire l’oggetto di un reato(si pensi, ad esempio, ai reati informatici, che danneggiano i sistemi informatici), che costituire fonti di prova della commissione di un reato, in quanto contengono dati sulla persona che li usa, ma con il rischio di ridurre il ruolo del giudice, e di aumentare la manipolazione del materiale probatorio.

Infine, il legislatore italiano ha introdotto nuovi “reati informatici”, come ad esempio:

a) il reato di indebito utilizzo delle carte di pagamento magnetiche(cioè il bancomat);

- b) il reato per fronteggiare le frodi informatiche, i falsi informatici, l'aggressione all'integrità ed alla riservatezza dei dati e dei sistemi, e la diffusione di virus;
- c) il reato di divulgazione e cessione di materiale informatico di carattere pedopornografico;
- d) il reato di duplicazione abusivo di programmi per il computer;
- e) il reato di importazione, distribuzione, vendita, e detenzione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- f) ed il reato di fornitura di istruzioni per la preparazione di esplosivi, armi da guerra, e sostanze chimiche; ecc.

## CAPITOLO 11:

### LA DETERRITORIALIZZAZIONE:

Premesso che Internet ha un "carattere a-territoriale", e che ogni singolo computer interconnesso ad Internet ha un unico indirizzo, chiamato "IP" (Internet Protocol), che corrisponde ad un numero, che lo identifica, la nascita della rete ha messo in crisi l'idea del diritto come insieme di regole, legato ad un ambito territoriale determinato, con la conseguenza che lo Stato non è in grado di assicurare completamente l'esercizio della sovranità, rispetto alle attività poste in essere sulla rete.

Ad esempio, con il commercio elettronico si è evidenziata la facilità di come aggirare il divieto di vendita di alcuni beni in determinati paesi, rivolgendosi a siti localizzati in paesi più tollerati. Ed è prevalsa l'idea di un diritto basato sulle qualità dei soggetti, quest'ultimi che si uniscono dando vita alle cd. "comunità virtuali" (come ad esempio, le chat-lines, i gruppi di discussione, ecc.)

## CAPITOLO 12

### LA DESTATUALIZZAZIONE:

Poiché le attività poste in essere sulla rete oltrepassano il confine degli Stati, alcuni sostengono che è necessario ricorrere agli strumenti del diritto internazionale per disciplinare tale attività. Si pensi, ad esempio, alla "Convenzione sul cyber-crime", elaborata dal Consiglio d'Europa, nel 2001, e ratificata in Italia, nel 2008, la quale costituisce il primo trattato internazionale sui reati via Internet, che si occupa di violazione del copyright, delle frodi telematiche, della pedofilia, e degli attentati all'integrità delle reti, e che mira a perseguire una politica criminale comune contro il cyber-crime, adottando una legislazione adeguata, e favorendo la cooperazione internazionale.

Inoltre, nel 1997, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato gli Stati membri ad "incoraggiare ed agevolare i sistemi di autoregolamentazione, che includono i cd. codici deontologici e di condotta" (come ad esempio quello per i servizi telematici dell'ANFOV, cioè dell'Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione), il quale mira a favorire la liceità e la correttezza dei comportamenti, da parte di coloro che operano nel settore della fornitura dei servizi telematici; il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, la libera circolazione delle idee, lo sviluppo dei servizi telematici, e la responsabilità dei soggetti interessati.

Infine, grazie alla creazione del cd. "Internet Governance Forum" (avvenuto a Tunisi, nel 2005), la questione "Internet" è stata esaminata anche a livello europeo, ritenendo che l'Unione europea deve:

- garantire la sicurezza, e la stabilità di Internet;
- ed assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (tra cui il diritto alla riservatezza).

Ed in questa direzione, è necessario che i governi interagiscano tra di loro.

## CAPITOLO 13(vedi capitolo 4)

### LA DEMATERIALIZZAZIONE

## CAPITOLO 14

### CONTRATTO E TECNICA:

I rapporti che nascono sulla rete sono disciplinati in base all'accordo, che i soggetti concludono nel momento in cui entrano in relazione.

Pertanto, il "contratto" assume un ruolo centrale, e costituisce lo strumento tecnico più idoneo a fruire dei beni digitali, quando l'interesse all'accesso diventa più urgente di quello all'appropriazione.

Ma una negoziazione sulla rete è sicura, purché venga creato un protocollo di comunicazione per garantire la sicurezza, al fine di impedire, ad esempio, ai minori di raggiungere pagine web di contenuto violento od indecente.

## CAPITOLO 15

### LA SICUREZZA:

La "sicurezza" costituisce una caratteristica fondamentale ed indispensabile per l'economia e la società, che riguarda i sistemi informatici, la protezione dei dati personali, la navigazione in rete, l'accesso ai contenuti proibiti ai minori, i meccanismi di firma, e le transazioni sulla rete, e di cui si occupa l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, che è stata istituita nel 2004, al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese, ed alle organizzazioni, informazioni sicure, attraverso le reti di comunicazione elettronica.

